

TAR Sardegna, Sezione I - Sentenza 26/04/2006 n. 802
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.5

Sussiste la violazione dell'art. 21, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e dell'art. 92 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. nel caso in cui i due commissari esterni della commissione giudicatrice non siano stati scelti pubblicamente mediante sorteggio nonostante il rinvio nella *lex specialis* a tali disposizioni. Infatti, qualora il procedimento si sia svolto secondo modalità del tutto diverse da quelle alle quali aveva inteso autovincolarsi la stazione appaltante (procedendosi alla richiesta di due nominativi alla Soprintendenza Beni Archeologici ed alla conseguente nomina dei due commissari da questa indicati), non rileva la circostanza evidenziata in ordine alla elevata qualificazione e competenza tecnica dei due commissari. Rileva, invece, che la stazione appaltante, dopo aver dettato precise norme di garanzia in ordine al procedimento di nomina della commissione giudicatrice, le ha disattese, integrando, per ciò solo, una illegittimità suscettibile di viziare in via derivata l'intera procedura concorsuale.